



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia Barletta – Andria - Trani

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

REG. GEN. 1001 del 13/09/2019

**IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,
BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE
CIVILE, APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE,
SPORT**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N° 1090 DEL 12/09/2019

OGGETTO: Aggiudicazione della concessione in uso del Centro Sportivo Polivalente comunale, sito in Canosa di Puglia alla zona Costantinopoli.

Richiamata la relazione istruttoria e conseguente proposta, pari data e oggetto della presente, redatta dal Responsabile dell'istruttoria Dott.ssa Maria Cristiano, previa verifica di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ex Art. 6 bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge n. 190/2012, così formulata:

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del IV Settore n. 629 del 3.6.2019 si è stabilito, tra l'altro, quanto segue:
 - Di rendire la gara per l'affidamento in concessione a Soggetti Terzi del Centro sportivo polivalente in zona Costantinopoli, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data di presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, con esclusione di automatico rinnovo della stessa, delegando la gestione di detta gara alla Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, alla quale il Comune di Canosa di Puglia ha aderito, giusta deliberazione del Consiglio Comunale di Canosa di Puglia n.43 del 12.5.2018;
 - Di aggiudicare la gara, in regime di concessione di servizi ai sensi degli artt.164 e seguenti del D.Lgs. n.50/2016, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. tra società e associazioni sportive aderenti alla Federazione Italiana Tennis e/o alla Federazione Italiana Gioco Calcio, riconosciuti e affiliati al CONI e/o CIP, aventi i requisiti indicati all'art.90 della legge n.289/2002 e successivi regolamenti attuativi e con il criterio del prezzo più alto da offrire sull'importo del canone annuo da corrispondere a questo Ente, già fissato in Euro 10.000,00, per la durata di anni dieci, prevedendo che l'importo di aggiudicazione, relativo al canone annuo offerto, sarebbe stato scomputato nel corso della

durata di gestione dell'impianto, sino alla concorrenza della somma di € 49.210,97, comprensiva di ogni altro onere, comunque denominato, occorrente per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto di cui all'Allegato A, posti esclusivamente a carico dell'aggiudicatario.

3. Di approvare i seguenti atti allegati:

- Capitolato Speciale di Appalto;
 - Bando e Disciplinare di gara con relativa modulistica;
 - schema di contratto;
 - Allegato A- Planimetrie campetti
 - Relazione Descrittiva - Quadro Economico e Computo metrico estimativo dei lavori di manutenzione straordinaria da effettuare a scomputo del canone offerto.
- con determinazione della Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Tavoliere n.100 del 17.6.2019, si è preso atto, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. che l'Ing. Sabino Germinario, in qualità di Dirigente del IV Settore del Comune di Canosa di Puglia, ricopriva il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento;
- con determinazione della Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Tavoliere n.101 del 17.6.2019, è stato approvato il bando di gara con relativa documentazione ed è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio e sulla sezione bandi di gara della C.U.C. del Tavoliere dal 17.6.2019;
- lo stesso bando di gara è stato pubblicato dal 18.6.2019 al 17.7.2019 all'Albo Pretorio del Comune di Canosa di Puglia, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.72 del 21.6.2019, sul quotidiano nazionale Gazzetta Aste e Appalti Pubblici del 21.6.2019, in pari data sul sito internet del Comune di Canosa di Puglia, nella sezione bandi e gare, sul sito dell'ANAC, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nonché anche trasmesso ai Comuni limitrofi per la pubblicazione all'Albo Pretorio degli stessi;
- nel suddetto bando di gara è stato indicato dalla CUC del Tavoliere, per la firma e la marcatura delle buste contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica l'arco temporale dalle ore 13.00 del giorno 17.7.2019 alle ore 18.00 del giorno 18.7.2019.
- dopo la scadenza di detto termine, dalla consultazione della piattaforma telematica della CUC del Tavoliere, risultavano pervenute n.3 (tre) offerte da parte dei seguenti partecipanti: 1) ASSOCIAZIONE FORM@LLIMAC di Canosa di Puglia; 2) A.S.D. FUTSAL CANOSA; 3) RTI: ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA CALCIO/ ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA INVICTUS di Canosa di Puglia;
- con avviso prot. n. 0002408/2019 del 19.7.2019, trasmesso, tramite la piattaforma telematica della CUC del TAVOLIERE è stato comunicato a tutti i n.3 preelencati partecipanti che la prima seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte era fissata per il giorno 22.7.2019, alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Cerignola, capofila della CUC del TAVOLIERE;

Letta la comunicazione prot. n.0002431/2019 del 22.7.2019, in atti, trasmessa ai partecipanti dal RUP contenente l'avvenuta AMMISSIONE/ESCLUSIONE dei partecipanti;

Letto il verbale del 22.7.2019, in atti, da cui si evince che la migliore offerta era stata presentata dall' Associazione FORM@LLIMAC di Canosa di Puglia, che aveva offerto la percentuale di rialzo del 71% sul canone annuo di concessione posto a base di gara, già fissato in Euro 10.000,00, corrispondente quindi a € 17.100,00 annui.

Dato atto che:

- con nota del 24.7.2019, prot. n.27398, con il Presidente dell'ASD Canosa Calcio, con prericorso giurisdizionale, ha chiesto la riammissione alla gara in argomento del Raggruppamento Temporaneo di Imprese: ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOSA (Capogruppo mandataria) e ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CANOSA (mandante), in altri atti denominata ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA INVICTUS e la sospensione dell'aggiudicazione di detta gara all'Associazione FORM@LLIMAC di Canosa;
- con nota del 13.8.2019, prot. n.29759 il RUP-Dirigente del IV Settore ha esposto dettagliatamente le motivazioni che, in base sia alla vigente normativa in materia, sia a recente giurisprudenza, impedivano di accogliere la richiesta formulata di ricorso all'autotutela e riammissione alla predetta gara;

Dato atto, inoltre, che:

con lettera del 31.7.2019, prot. n.28698, inviata dal RUP-Dirigente del IV Settore alle ASD LIBERTY CANOSA, in qualità di ausiliaria e all'Associazione FORM@LLIMAC di Canosa ausiliata e provvisoria aggiudicataria della gara in argomento, si chiedeva all'ausiliaria di produrre la seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti nel bando di gara al punto III.2.1 oggetto del contratto di avvalimento allegato alla documentazione amministrativa:

1. Lo Statuto o atto costitutivo dell'ASSOCIAZIONE, redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, da cui risultasse espressamente:
 - lo svolgimento di attività nel settore dello sport ed il perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nonché l'assenza di fini di lucro e di possedere quale scopo sociale la promozione delle attività sportive e la conduzione di impianti sportivi;
 - Idonea documentazione rilasciata dai committenti attestante di aver maturato esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;
 - Tutela dei praticanti e osservanza di tutte le disposizioni contenute nell'art.10 della Legge Regione Puglia n.33 del 4.12.2006, così come modificata dalla Legge Regione Puglia 19 novembre 2012, n.32;

Letta

La nota di riscontro del 9.8.2019, registrata al n.23958, trasmessa dall' ausiliaria ASD LIBERTY CANOSA, da cui risulta che la stessa è regolarmente affiliata a FIGC-LND, ha allegato lo Statuto dell'Associazione conforme alla richiesta, attestazione rilasciata dalla Delegazione Provinciale B.A.T. FIGC-LND, precisando che l'Associazione, in quanto iscritta alla F.I.G.C., era esclusa, dall'ambito di applicazione del comma 1, ai sensi del comma 5 dell'art.10 della Legge Regione Puglia n.32 del 19.11.2012.

Accertato che ricorrono i presupposti per l'aggiudicazione definitiva, tenuto conto che è stata acquisita, da parte di questo Ufficio, la documentazione probatoria necessaria;

PROPONE

per i motivi in narrativa esposti e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il verbale di gara del 22.7.2019, in atti, da cui si evince che il prezzo più alto per il pagamento del canone annuo da corrispondere al Comune di Canosa di Puglia è stato presentato dall' Associazione FORM@LLIMAC di Canosa di Puglia, ausiliata per il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi forniti dall' ausiliaria ASD LIBERTY CANOSA, con la percentuale di rialzo del 71% sul canone annuo di concessione posto a base di gara, già fissato in Euro 10.000,00, corrispondente quindi a € **17.100,00 annui**, per un totale complessivo relativo al decennio di € **171.000,00**, cui scomputare, nel corso della durata di gestione dell'impianto, la somma di € 49.210,97, comprensiva di ogni altro onere, comunque denominato, relativa all'obbligo dell'aggiudicatario di eseguire preliminarmente i lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto, dettagliatamente descritti nei seguenti atti allegati al bando di gara: Allegato A- Planimetrie campetti- Relazione Descrittiva-Quadro Economico- e Computo metrico estimativo dei lavori di manutenzione straordinaria;
2. di aggiudicare alla stessa Associazione FORM@LLIMAC di Canosa di Puglia la concessione della gestione del Centro Sportivo Polivalente in zona Costantinopoli, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data di presa in consegna dell'impianto da parte del concessionario, con esclusione di automatico rinnovo della stessa, **CIG 7920718F41**
3. di stabilire, che la stipula del contratto, in quanto superiore a € 40.000,00, avverrà in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante di questa stazione appaltante, le cui spese sono a totale carico dell'aggiudicatario.
4. di restituire ai partecipanti non aggiudicatari, la garanzia provvisoria, costituita ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
5. di trasmettere al Settore Finanziario, copia del presente provvedimento, per l'individuazione di apposito capitolo di entrata per l'accertamento delle somme dovute dal concessionario, pari a € **17.100,00 annui** e a € **121.789,03 nel decennio**, a seguito della decurtazione della somma di € 49.210,97, relativa ai lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto, cui il concessionario è obbligato preliminarmente ad eseguire.

IL DIRIGENTE

Richiamata e condivisa interamente la proposta formulata;

Accertata l'assenza di situazioni di conflitto d'interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Visti:

- la Delibera di C.C. n.30 dell'11.4.2019
- la Delibera di G.C. 98 del 9.5.2019
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- Art.164 e ss. del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- Art.90, comma 25 legge 289/2002;

- Legge Regione Puglia n.33 del 4.12.2006
- Legge Regione Puglia n.32 del 19 novembre 2012 e s.m.i.

DETERMINA

DI TRASFORMARE INTEGRALMENTE LA PROPOSTA IN DETERMINAZIONE

Copia delle stessa, ad avvenuta pubblicazione deve essere trasmessa:

-
- 1 SEZIONE SEGRETERIA,ASSISTENZA ORGANI ISTITUZIONALI,PUBBLICAZIONI ONLINE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, ARCHIVIO E PROTOCOLLO
- 2 SEGRETERIA GENERALE
- 3 IV SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, BENI ARCHEOLOGICI, PROTEZIONE CIVILE, APPALTI E CONTRATTI, AMBIENTE, SPORT
- 4 II SETTORE - PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, RENDICONTAZIONE, TRIBUTI E PERSONALE

IL DIRIGENTE

GERMINARIO SABINO / ArubaPEC S.p.A.